

Statuto dell'Associazione culturale "Associazione per la Cultura e l'Etica Transgenere"

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione culturale "Associazione per la Cultura e l'Etica Transgenere", di seguito ACET.

L'ACET ha la propria sede legale in Milano,

L'ACET ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'ACET non ha scopo di lucro.

L'ACET può istituire sedi secondarie nel territorio italiano.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'ACET è un'associazione di persone che - ispirandosi all'articolo 12 della Costituzione italiana "La libertà personale è inviolabile" e riconoscendosi negli ideali dell'articolo 3, "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" - si impegna per tutelare il diritto all'identità personale delle persone transgender e gender non-conforming e per elevare a diritto fondamentale e tutelato dall'ordinamento quello alla "libertà di genere", intesa come la possibilità, per tutti gli individui, di decidere ed autodeterminare liberamente l'appartenenza di genere che maggiormente si confà al proprio sentire.

L'ACET è apartitica e si costituisce come realtà di pensiero ed elaborazione politica e culturale indipendente.

L'ACET non ha scopo di lucro e si basa sul lavoro di persone che scelgono di contribuirvi a titolo volontaristico.

L'obiettivo della piena agibilità al diritto all'identità personale è il faro a cui tende il lavoro dell'ACET, e gli ambiti di riferimento dell'Associazione comprendono:

- le iniziative orientate a rendere effettiva in Italia la decisione storica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che, nell'adottare l'undicesima revisione della classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari connessi (ICD - 11), ha stabilito che transessualità, transgenerità e non conformità di genere non sono più patologie psichiatriche;
- le iniziative orientate a rendere effettiva in Italia "la presa di parola trans", intesa come il diritto delle persone transgender ad avere peso, parola e considerazione nella redazione dei protocolli di cura collegati ai percorsi di transizione e riattribuzione di genere; nella stesura dei progetti di legge riguardanti le cittadinanza transgender e gender non-conforming; nella mediatizzazione della realtà transgender e gender non-conforming; nell'articolazione di politiche per l'integrazione delle persone transgender e gender non-conforming nella società, con un'attenzione particolare rivolta al mondo del lavoro; le iniziative e i servizi orientati alla tutela di un diritto alla salute che passa dall'accesso ai percorsi medicalizzati di transizione e riattribuzione di genere, per quelle persone transgender che li scelgono, in attuazione della legge 164/82;



Honica Romano Donat Bratt. Juro Cino

- le iniziative di contrasto al fenomeno della transfobia, attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la denuncia e la segnalazione di prassi transfobiche e di episodi di transfobia messi in atto da istituzioni, enti, associazioni e cittadini;
- le iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte al mondo del lavoro;
- le iniziative volte a produrre una cultura non soltanto rispettosa delle persone transgender e gender non-conforming, ma inclusiva delle loro peculiarità e differenze;
- le iniziative politiche volte all'ottenimento di un corpus di leggi che, tenendo in buon conto i cambiamenti intervenuti nella società italiana a diversi decenni dall'approvazione della legge attualmente in vigore, sia in grado di garantire la piena cittadinanza delle persone transgender e gender non-conforming nella società civile italiana;
- le iniziative volte a rendere la collettività transgender una comunità attraverso iniziative culturali, di socializzazione e di aggregazione.

L'ACET non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

- Soci -

Sono "soci ordinari" tutte le persone che condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Sono "soci fondatori" coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono "soci onorari" quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti. I soci onorari hanno la facoltà di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;

Monica Ramonu Donat Br. M. Jone Chay

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative.

Articolo 5

- Partecipazione alla vita associativa -

Il socio dell'ACET condivide pienamente i contenuti politici del presente Statuto. Partecipa, secondo le modalità previste dallo Statuto, alla vita democratica dell'Associazione.

Articolo 6

- Democrazia interna -

L'ACET garantisce ai soci il diritto a partecipare alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni all'ordine del giorno, favorito il dibattito e il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione - anche pubblica - di dissenso sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni. La pubblicità delle informazioni è garantita attraverso l'uso di strumenti cartacei ed elettronici.

Articolo 7

-Cessazione della carica di socio-

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- abbia espresso orientamenti, opinioni e comportamenti gravemente contrari ai principi enunciati nell'art.3.

L'associato può ricorrere preliminarmente al Probiviro e successivamente all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Monica Romono Danilo Br. H. J. C.

Articolo 8

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Revisore dei Conti;
- Il Probiviro.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate.

Articolo 9

- Assemblea dei soci -

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Revisore dei Conti;
- elegge il Probiviro.
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto cartaceo e/o elettronico, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.



Monica Romano

Daniela Bratti. Jane Clow

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta che non può contenere indicazioni di voto e/o astensione. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 10

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente i soci maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa. I soci onorari hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto né attivo né passivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, Il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non

Monica Romano Dan B. S. J. C. S.

eletti. I nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

- Presidente -

Il Presidente rappresenta l'Associazione e la sua unità. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Articolo 12

- Vicepresidente -

Monica Ranone Dal Bello. Irene Almo

Il Vicepresidente, oltre a collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza, impedimento o cessazione.

Il Vicepresidente, inoltre, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Articolo 13

- Segretario -

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo e al protocollo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- è a capo del personale.

Il Segretario non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Articolo 14

- Revisore Unico -

Il Revisore Unico non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo o Probiviro.

È nominato dall'Assemblea dei soci fra gli associati o i terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.

Il Revisore Unico dura in carica 3 anni e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

Il Revisore Unico ha il compito di controllare la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci e di esprimere un parere in sede di approvazione degli stessi.

Articolo 15

- Il Probiviro -

Il Probiviro è un organo monocratico nominato dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Probiviro non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo.

Il Probiviro dura in carica 3 anni e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

Il Probiviro decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Probiviro, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Monica Ramonu

Dal B.M. Irene Clome



Articolo 16

- Patrimonio sociale -

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi motivo, i soci recedenti non hanno diritto a pretendere quota alcuna del patrimonio sociale.

Articolo 17

- Risorse economiche -

L'ACET trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- rendita di beni mobili e/o immobili.

I fondi possono essere depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente o del Vicepresidente.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 18

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile dell'anno successivo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 19

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 20

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Monica Ramono D. B. M. Jone Clave

Firmato:

Sig. Monica Romano

Sig. Daniel Brühl

Sig. Jane Clave

